



QUADRO CONOSCITIVO

B. Sistema agricolo-ambientale



PIANO URBANISTICO GENERALE

B.1.1 Relazione - Sistema della vincolistica e pianificazione sovraordinata

Il Sindaco Prof.ssa Stefania Signorini
Il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla
Il Dirigente del 1° Settore Ing. Eleonora Mazzalupi

Il Responsabile della UOC Urbanistica e Patrimonio Arch. Maria Alessandra Marincioni
Il Responsabile del Procedimento per il PUG Urb. Andrea Alcalini
Il Responsabile della Comunicazione e Partecipazione..... Arch. Serena Marinelli

Gruppo di Progettazione del PUG

Arch. Fabio Ceci Coordinatore
Esperto in materia urbanistica e pianificazione territoriale
Arch. Luca Pagliettini Esperto in rigenerazione urbana
Arch. Raffaella Gambino..... Esperto in materia ambientale (Responsabile della V.A.S.)
Avv. Annalisi Molinari Esperto in materia giuridica
Avv. Carlo Masi Esperto in materia giuridica
Dott. Samuel Sangiorgi Esperto in geologia ed idrologia
Dott. Emanuela Baistrocchi Esperto in valutazioni di sostenibilità economico finanziaria

Collaboratori

Arch. Elisa Cantone..... Esperto in materia paesaggistica
Arch. Marta De Leo
Arch. Stella Fasciana
Arch. Beatrice Salati

Assunzione Proposta PUG
Del. C.C. n. ____
del __/__/__

Adozione Proposta PUG
Del. C.C. n. ____
del __/__/__

Approvazione PUG
Del. C.C. n. ____
del __/__/__

Data elaborazione
Ott. 2025



Indice

B.1 SISTEMA DELLA VINCOLISTICA E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA.....	3
B.1.2 Carta dei vincoli paesaggistici	4
B.1.3 Carta dei siti protetti	6
B.1.4 Carta delle tutele storico culturali e archeologiche	7
B.1.5 Carta delle zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati	8
B.1.6 Carta delle tutele dei piani sovraordinati.....	12



B.1 SISTEMA DELLA VINCOLISTICA E PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il presente capitolo, mediante una sistematica analisi dei vincoli, tutele e restrizioni, contribuisce a definire il quadro di riferimento utile sia alla componente strutturale e strategico-previsiva del PUG, sia alla redazione del rapporto ambientale nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

Le Tavole dei Vincoli, in scala 1:10.000, elaborati costitutivi del PUG, sono organizzate per "temi", in linea con l'Atto di indirizzo n.1, ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 della Legge Regionale n.19 del 30/11/2023, che definisce i contenuti minimi, gli elaborati e le prime regole tecniche di elaborazione dei Quadri Conoscitivi del PUG.

Nella scheda seguente, per ciascun vincolo viene riportata la fonte normativa da cui deriva, la fonte cartografica che è stata utilizzata per la redazione degli elaborati cartografici e una breve sintesi delle finalità delle disposizioni.

Tutte le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del PUG sono attuabili nel sovraordinato rispetto delle disposizioni legislative o di piani sovraordinati o regolamentari di seguito richiamate; pertanto tutte le procedure abilitative per interventi urbanistici ed edilizi devono essere verificate in relazione al rispetto di tali disposizioni.

Ogni volta che il presente elaborato fa riferimento a disposizioni sovraordinate (leggi nazionali o regionali, decreti e simili), qualora detta disposizione sia stata o venga successivamente modificata o integrata, si intende che il riferimento si applica alla disposizione vigente a seguito delle modificazioni e integrazioni.



B.1.2 Carta dei vincoli paesaggistici

Mappatura dei beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs. 42/2004

- Galasso Corsi d'acqua (ex L.431/1985)

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.c)
<i>Descrizione</i>	<p>Si tratta dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico.</p> <p>Gli interventi all'interno di tali aree sono soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art.146 del DLgs 42/2004 (Autorizzazione Paesaggistica).</p> <p>Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m.", vadano calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo espliciti una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.</p> <p>Sono escluse da tale vincolo le aree che, alla data del 6.09.1985, risultavano delimitate nell'allora vigente PRG, come "zone A o B" ovvero ricadevano, in assenza di Piano Pluriennale di Attuazione del PRG, nei Piani Attuativi previsti dal PRG medesimo e approvati a quella data.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)

- Galasso Litorale (ex L.431/1985)

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.a)
<i>Descrizione</i>	Si tratta dei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)

- Galassino Fiume (ex D.M. 31/07/1985)

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, artt.136 e 157)
<i>Descrizione</i>	Si tratta delle aree di notevole interesse pubblico. All'interno del territorio comunale di Falconara Marittima l'area si estende lungo il Fiume Esino.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)



Piano Urbanistico Generale (PUG)

Comune di Falconara Marittima

- Zone di interesse archeologico

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, artt. 136 e 157)
<i>Descrizione</i>	All'interno del territorio comunale di Falconara Marittima è individuata l'area della Cisterna Romana, in località Tesoro. Si ipotizza fosse o parte di un acquedotto, oppure un deposito per le acque di una vicina villa patrizia.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)



B.1.3 Carta dei siti protetti

Mappatura delle aree designate o gestite in un quadro legislativo internazionale, comunitario, nazionale o regionale per conseguire obiettivi di conservazione specifici.

- Alberi monumentali

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale L. 10/2013 art.7 Regionale L.R. 6/2005 art.2
<i>Descrizione</i>	Si definiscono alberi monumentali quelli isolati o parte di formazioni boschive, filari e alberate di particolare pregio per età, dimensioni, rarità botanica, significato storico-culturale o paesaggistico. La legge introduce una definizione giuridica univoca, prevede l'istituzione di un censimento e di un "Elenco degli alberi monumentali d'Italia" e stabilisce divieti di abbattimento e modifiche, oltre a sanzioni per chi non rispetta queste norme. L'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, allegato A - sez.1, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013 n.10, è stato approvato con Decreto dipartimentale prot. n. 5450 del 19/12/2017, pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2018 e contiene tutti quegli alberi o sistemi omogenei di alberi il cui iter amministrativo di iscrizione è completo.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Portale Regione Marche

- Boschi

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale L.R. 6/2005 art.2
<i>Descrizione</i>	È definito qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici. All'interno del territorio comunale di Falconara Marittima è presente un bosco urbano che si trova in corrispondenza del Parco Robinson.
<i>Note</i>	



B.1.4 Carta delle tutele storico culturali e archeologiche

- Zone di interesse archeologico

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte terza, capo II, art.142 lett.m)
<i>Descrizione</i>	Le "zone di interesse archeologico" sono aree che rivestono importanza paesaggistica per la presenza di beni archeologici.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR

- Beni culturali

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte prima, capo I, art.10 c.1 e c.3)
<i>Descrizione</i>	<p>Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.</p> <p>Nell'elaborato B.1.4 sono stati cartografati sia in manufatti, sia i relativi ambiti di tutela. Si riportano di seguito gli elenchi dei manufatti cartografati.</p> <p>Proprietà comunali (art.10 c. 1)</p> <ul style="list-style-type: none">• Castello a Falconara Alta• Chiesa S. Maria della Misericordia (cimitero Castelferretti)• Scuole Peter Pan• Scuole Leopardi• Mercato coperto• Magazzino Piazza Martiti delle Foibe• Ex garage fanesi• Area Antonelli• Scuola Poiole• Ex cinema Enal• Parte del cimitero Falconara <p>Proprietà ente pubblico non territoriale (art.10 c.1)</p> <ul style="list-style-type: none">• Stazione ferroviaria (Falconara centro)• Magazzino RFI• Ex officina Squadra Rialzo <p>Proprietà ecclesiastiche (art.10 c.1)</p> <ul style="list-style-type: none">• Chiesa Santa Maria delle Grazie (Falconara alta) <p>Altri beni (art.10 c.3)</p> <ul style="list-style-type: none">• Villa Settecentesca a Montedomini (Castelferretti)• Castello e Cappella dei Duchi (Castelferretti)• Rocca Priora al Fiumeesino• Complesso Montedison• Complesso Case La Grotta (Castelferretti)
<i>Note</i>	



B.1.5 Carta delle zone sottoposte a gestione/limitazioni/regolamentazione e unità con obbligo di comunicare dati

- Cave

<i>Norma di riferimento</i>	<p>Nazionale</p> <p>Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE" D.P.R. 18 Aprile 1994 n. 382 "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerali di interesse nazionale e di interesse locale"</p> <p>R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" Decreto del Presidente della Repubblica 09 aprile 1959, n. 128 - Norma di Polizia delle miniere e delle cave. (G.U. 11 aprile 1959, n. 87)</p> <p>Regionale</p> <p>PRAE Regione Marche – Piano Regionale Attività Estrattive (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71)</p>
<i>Descrizione</i>	<p>Il PRAE disciplina l'esercizio, la localizzazione, la riqualificazione e il recupero ambientale delle attività di cava sul territorio regionale. Redatto ai sensi della L.R. 71/1997. Il piano definisce gli indirizzi strategici, i criteri localizzativi, le aree idonee e non idonee all'escavazione, nonché le modalità di gestione e di ricomposizione ambientale dei siti estrattivi, comprese le cave dismesse.</p> <p>Il PRAE ha l'obiettivo di garantire un uso sostenibile delle risorse naturali, riducendo l'impatto paesaggistico e ambientale delle attività estrattive e promuovendo il recupero dei siti degradati secondo principi di tutela del paesaggio, della biodiversità e della sicurezza del territorio.</p> <p>Il PRAE include una specifica direttiva chiamata "<i>Direttiva per l'individuazione, il recupero e la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate o dismesse</i>", prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera g) della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71. Si definiscono cave dismesse i siti estrattivi dove l'attività è cessata definitivamente.</p> <p>Vengono inoltre individuate tipologie di intervento relative al recupero ambientale, con classi diverse a seconda delle esigenze del sito ed è previsto un monitoraggio quinquennale per seguire le dinamiche naturali del sito nel tempo.</p> <p>All'interno del Comune di Falconara Marittima sono state cartografate 5 cave dismesse; non sono invece presenti cave attive all'interno del territorio.</p> <p>Di seguito l'elenco delle cave dismesse all'interno del territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cava a Rocca Priora• "Ricci-Biondi" a Fiume Esino• "Selgat" a Ponte della Barchetta• "Ricci-Biondi" a Fiume Esino• "Cinti" a Fiume Esino
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Portale Regione Marche



- Fasce di rispetto stradale

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale Decreto Interministeriale 1.4.1968 n° 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) Decreto Interministeriale 2.4.1968 n° 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. D.L. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), in particolare artt. 16, 17, 18. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare artt. 26, 27 e 28
<i>Descrizione</i>	Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde alle distanze fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada, conservazione dello stato di natura. In tali fasce vige il divieto di nuova edificazione, con eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti e degli impianti tecnologici e delle reti tecniche, e di ricostruzione in sito a seguito di demolizione integrale, nei limiti previsti dal Codice della Strada. Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è normalmente indicata nella Tavola dei Vincoli, ma si applica comunque una fascia di salvaguardia di m. 10. Nel caso la sede stradale sia stata oggetto di interventi di nuova realizzazione, modifica o ampliamento non risultanti nella Tavola dei Vincoli, a seguito di un atto di variazione catastale che conformi il Catasto allo stato effettivo dei luoghi la fascia di rispetto si intende modificata conseguenza e ridefinita a partire dal nuovo limite catastale della sede stradale.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)

- Fasce di rispetto ferroviario

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale DPR.753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
<i>Descrizione</i>	Si tratta delle distanze dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, negli ampliamenti di edifici o manufatti di qualunque specie, fissate in: - distanza minima 30 m - distanza minima 50 m in caso di fornaci, fucine e fonderie. Specifiche disposizioni sono dettate per la messa a dimora di siepi o piante, per la costruzione di muri di cinta o recinzioni, per l'escavazione. E' vietato costruire o ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie (art. 49); sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi conservativi, manutentori, la demolizione, mentre gli interventi di ampliamento, se ammessi dalle norme della zona urbanistica corrispondente, sono ammessi purché l'ampliamento avvenga senza diminuire la distanza dalla ferrovia. Specifiche deroghe alle distanze previste dalla legge sono assentibili da parte degli Enti competenti.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)



- Fasce di rispetto metanodotti (impianto ENI)

<i>Norma di riferimento</i>	<p>Nazionale</p> <p>D.M. 24/11/1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008);</p> <p>D.M. 16/04/2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)</p> <p>D.M. 17/04/2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) al punto 1.5 recita: <gli enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta>.</p>
<i>Descrizione</i>	<p>Il vincolo è finalizzato a garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta.</p> <p>E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte principali di metano, richiedere all'ente gestore il nulla-osta di competenza.</p> <p>L'esatto posizionamento della linea e del relativo rispetto potrà essere precisato in sede di intervento dopo che, a seguito di specifica richiesta, l'Ente gestore accerterà con idonea strumentazione l'esatta ubicazione della stessa.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)

- Fasce di rispetto cimiteriali

<i>Norma di riferimento</i>	<p>Nazionale</p> <p>Regio Decreto 1265/1934 (Testo unico leggi sanitarie), in particolare art.338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166;</p> <p>DPR 285/1990 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57</p> <p>Regionale</p> <p>L.R. 3/2005</p>
<i>Descrizione</i>	<p>Le aree comprese nel rispetto cimiteriale sono destinate al potenziamento e alla protezione delle attrezzature cimiteriali, alle relative sistemazioni e urbanizzazioni necessarie.</p> <p>In tali aree è consentito esclusivamente il recupero degli edifici esistenti senza alcun ampliamento. Si tratta della tutela igienico sanitaria riguardante le aree comprese entro un raggio di 200 m dal perimetro di cimitero (art. 338).</p> <p>È possibile che la fascia di rispetto sia ridotta in presenza di specifiche condizioni locali, come la presenza di strade, fiumi, dislivelli, ponti o impianti ferroviari che fungono da separazione dal centro abitato.</p> <p>La costruzione di nuovi cimiteri e la ristrutturazione di quelli esistenti è autorizzata dal comune, previo parere vincolante da parte della competente zona territoriale dell'ASUR e dell'ARPAM secondo le rispettive competenze. La soppressione di cimiteri è autorizzata dal sindaco, previo parere della competente zona territoriale dell'ASUR.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)



Piano Urbanistico Generale (PUG)

Comune di Falconara Marittima

- Servitù militari

<i>Norma di riferimento</i>	Nazionale D.Lgs 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” D.P.R. 90/2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”
<i>Descrizione</i>	All’interno delle aree di rispetto militare, qualsiasi intervento che modifichi lo stato di fatto, è soggetto alla specifica disciplina stabilita dall’Autorità Militare ed al relativo Nulla Osta o Autorizzazione.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: Piano previgente (PRG 99)

- Zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale LR 24 luglio 2002, n. 10
<i>Descrizione</i>	<p>Ai sensi dell’art. 7 comma 1 della l.r. n. 10/2002 è stato redatto il Registro degli Osservatori è tenuto a cura della struttura regionale competente in materia di inquinamento luminoso, ed è aggiornato automaticamente con deliberazione della Giunta regionale, anche su segnalazione dei soggetti interessati.</p> <p>Esso consta di due sezioni: la sezione A riservata all’elenco relativo agli osservatori non professionali, la sezione B riservata all’elenco degli osservatori professionali.</p> <p>Gli elenchi sono costituiti da schede riferite ai singoli osservatori contenenti i seguenti dati: denominazione dell’osservatorio, ubicazione, coordinate geografiche, tipo osservatorio (professionale - non professionale), indicazione del gestore/proprietario dell’osservatorio.</p> <p>Le zone di particolare protezione sono indicate in 30 chilometri di raggio dal centro degli osservatori professionali, in 10 chilometri di raggio dal centro degli osservatori non professionali e in 5 chilometri di raggio dai confini delle aree istituite in base al PTRAP.</p> <p>Il territorio comunale di Falconara Marittima è interessato dalla zona di particolare protezione dell’Osservatorio “P. Senigalliesi”, ubicato in Via del Conero 16/A, Ancona (AN), di tipo non professionale e gestito dall’Associazione Marchigiana Astrofili.</p>
<i>Note</i>	Fonte: Registro degli osservatori astronomici ed astrofisici statali, pubblici o privati che svolgono ricerca scientifica o divulgazione, ubicati nella Regione Marche



B.1.6 Carta delle tutele dei piani sovraordinati

- Manufatti storici

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR Regione Marche, art.40
<i>Descrizione</i>	<p>Gli edifici e manufatti storici extraurbani sono individuati nel PPAR nelle tavv. 9,16 ed elenco allegato 2.</p> <p>Per alcuni edifici e manufatti indicati nella tav. 16 ed elenco allegato 2 sono stabiliti ambiti provvisori di tutela cartograficamente delimitati.</p> <p>Per gli altri edifici e manufatti di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela, misurato a partire dal perimetro degli stessi o degli eventuali parchi e/o pertinenze, pari a metri 150.</p> <p>All'interno degli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45, nonché i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.</p> <p>Sono stati cartografati all'interno dell'elaborato B.1.6 i manufatti storici e i relativi ambiti di tutela, di seguito l'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none">• Chiesa Santa Maria di Loreto• Villa Settecentesca a Montedomini (Castelferretti)• Castello e Cappella dei Duchi (Castelferretti)• Rocca Priora al Fiumesino• Chiesa S. Maria della Misericordia (cimitero Castelferretti)• Chiesa S. Lorenzo Martire detta "Conventino" (loc. Fiumesino)• Chiesa S. Andrea Apostolo (Castelferretti)• Complesso Montedison (impianto Gasforiti)• Molino Santinelli• Chiesa Santa Maria delle Grazie (Falconara Alta)• Palazzina Mutuo soccorso (Falconara Alta)• Chiesetta Lanari già Chiesa S. Francesco d'Assisi• Villa Pallucchini• Complesso Case la Grotta (Castelferretti)• Villa Barbaresi• Sede del corpo bandistico (Castelferretti)• Villa Terni (loc. Guastuglia)• Ruder del Castello di Barcaglione• Stazione ferroviaria (Falconara centro)• Palazzo Municipale (Piazza del Municipio 2)• Chiesa S. Maria della Misericordia (cimitero Castelferretti)• Parco Ferretti• Villa Ferretti
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR



- Punti panoramici e strade panoramiche

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR art.43
<i>Descrizione</i>	Lungo le strade panoramiche è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della circolare ministeriale n. 400/1979. Inoltre, lungo le strade di cui sopra e in quelle comprese nei punti panoramici, le fasce di rispetto stradale indicate dal D.M. 1 aprile 1968, n 1404 sono aumentate del 50%, mentre per le strade non classificate ai sensi del citato Decreto Ministeriale si applica una fascia di rispetto minima di mt. 20. E fatto comunque salvo il disposto della L.R. 34/75.
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR

- Crinali

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR art.30
<i>Descrizione</i>	<p>I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli spartiacque dei bacini idrografici.</p> <p>All'interno di tali ambiti provvisori sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none">- gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;- i silos e depositi agricoli di rilevante entità;- gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;- le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi del successivo articolo 57. Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli articoli 27 e 63 ter; e il decespugliamento ed il disboscamento nella fascia appenninica per un dislivello di m. 20 per lato. <p>Prescrizione di base permanenti:</p> <p>Per i crinali individuati ai sensi della lettera a) dell'ultimo comma, nei tratti esterni alle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, è fissata una fascia definitiva di tutela per lato.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR



- Centri storici

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR art.39
<i>Descrizione</i>	<p>Per alcuni dei centri e nuclei il PPAR stabilisce perimetri provvisori degli ambiti di tutela cartograficamente delimitati; è il caso del centro storico di Falconara Alta e Castelferretti.</p> <p>Per gli altri centri e nuclei storici, salvo che per quelli di fondovalle non più in diretta contiguità col paesaggio circostante, a partire dal limite della zona "A" perimetrata ai sensi del D.M. 1444/68 o, in mancanza, dal perimetro del tessuto urbanizzato risultante dalla carta IGM 1892-1895, è stabilito un ambito provvisorio di tutela definito, in rapporto alla collocazione geografica e alla superficie territoriale. È questo il caso dei centri storici di Falconara marina e Fiumesino.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR

- Corsi d'acqua

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR art.29
<i>Descrizione</i>	<p>I corsi d'acqua sono rappresentati dal reticolo idrografico dei bacini imbriferi, composto da fiumi, torrenti, sorgenti e foci, laghi artificiali, esclusi i lagoni d'accumulo a servizio delle aziende agricole, i fossi intubati, i laghi di cava, nonché i canali artificiali.</p> <p>I corsi d'acqua, ai fini della tutela transitoria, sono quelli individuati nella tav. 12 (IGM 1:25.000) e sono suddivisi in tre classi in rapporto al ruolo nel bacino idrografico, e in tre classi in rapporto alla appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica e subappenninica.</p> <p>Per i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 è stabilito un ambito provvisorio di tutela a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, in rapporto alla prima classificazione di cui sopra, fatte salve le piantate di tipo produttivo-industriale con esclusione, quindi, della vegetazione arbustiva di molteplici specie irregolarmente inframezzata da alberi di alto fusto.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR



- Litorali marini

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR art.32
<i>Descrizione</i>	<p>I litorali marini sono le aree delimitate dalla battigia fino al crinale costiero e sono costituiti dalla spiaggia, dalla retrospiaggia, dalla pianura costiera e dal versante collinare che si estende fino al crinale. Nella pianura alluvionale costiera si considera litorale il tratto compreso tra la battigia e la congiungente i due crinali costieri.</p> <p>Il PPAR stabilisce ambiti provvisori di tutela, relativi ad aree di particolare pregio paesistico-ambientale e a basso livello di compromissione territoriale.</p> <p>In tali ambiti si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27 del suddetto piano.</p> <p>Prescrizioni di basetransitorie:</p> <p>Lungo la fascia litoranea, compresa tra la linea di battigia ed il limite esterno della spiaggia, in assenza di appositi piani regolarmente autorizzati, è vietata qualsiasi trasformazione dell'assetto attuale e pertanto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e di ristrutturazione delle opere esistenti.</p> <p>Negli ambiti provvisori di tutela non sono ammesse le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, indicati all'articolo 45 del PPAR, salve, per le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni di acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all'attraversamento sia viarie che impiantistiche. Sono inoltre vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale di cui all'articolo 57 del PPAR.</p> <p>Prescrizioni di base permanenti:</p> <p>Per la restante zona litoranea, nelle aree comprese in una fascia profonda 300 mt. Dalla linea di battigia, sono vietati, salvo che nelle aree urbanizzate, di cui all'articolo 27, nuovi insediamenti di espansione residenziale, ricettiva e produttiva, mentre sono ammessi interventi di riqualificazione urbanistica: servizi pubblici, attività ricreativa, parchi, parcheggi, impianti sportivi e similari.</p> <p>È fatto comunque divieto di nuovi tracciati viari con manti asfaltati, di attrezzature turistico-ricreative e sportive in ambiente costiero litoraneo e cioè dalla linea di battigia al limite superiore della spiaggia (retrospiaggia). E fatto inoltre divieto in ambiente ripario delle foci dei fiumi dell'impiego di gabbionate non ricoperte da riporti naturali, per sbarramenti e sostegni ad opere fluviali e stradali.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR

- Versanti

<i>Norma di riferimento</i>	Regionale PPAR art.31
<i>Descrizione</i>	<p>I versanti sono costituiti dalle aree delimitate da un crinale e da un fondo vallivo.</p> <p>Prescrizioni di base permanenti:</p> <p>Sulle aree di versante, aventi pendenza assoluta superiore al 30%, sono vietati gli interventi edilizi, nonché qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative ai progetti di recupero ambientale.</p>
<i>Note</i>	Fonte cartografica: PPAR